

**ACCORDO TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
E LE OO.SS. TERRITORIALI E AZIENDALI
SULL'APPLICAZIONE DELL'ART. 13 D.P.R. 268/87
E DELL'ART. 31 CO. 2 LETT. B) CCNL RELATIVI
ALL'EROGAZIONE DELLE MAGGIORAZIONI PER TURNO**

Riccione, 10 dicembre 1996

L'Amministrazione Comunale nella persona del Sindaco Avv. Massimo Masini e dell'Ass. al Personale Rag. Massimo Pironi e dei Dirigenti rappresentati dai delegati Ing. Ivo Castellani e Dott. Renzo Nicolini;
le OO.SS. territoriali rappresentate dai delegati provinciali ed i componenti della R.S.U. dell'Ente;

- Visto l'art. 13 del D.P.R. 268/87, che prevede la possibilità, per le strutture operative che erogano servizi lavorativi per almeno 11 ore al giorno, di effettuare turnazioni dell'orario di lavoro, da intendersi come rotazioni cicliche degli addetti in prestabilite articolazioni di orario;
- Considerato che nel Comune di Riccione vi sono strutture operative che erogano servizi per più di 11 ore al giorno;
- Considerata altresì la necessità di individuare, in sede di contrattazione decentrata, "tipologie di turnazione" al fine di eliminare incertezze del dettato contrattuale e permettere ai Dirigenti di organizzare in maniera conseguente il proprio servizio;

stipulano il seguente accordo:

Art. 1

Costituzione del fondo

Omissis (norma non più in vigore per effetto del CCNL 14 settembre 2000 e del CCDI 18 giugno 2001)

Art. 2

Servizi interessati alla corresponsione dell'indennità

Omissis (norma non più in vigore per effetto del CCNL 14 settembre 2000 e del CCDI 18 giugno 2001)

Art. 3

Distribuzione del fondo tra i servizi

Omissis (norma non più in vigore per effetto del CCNL 14 settembre 2000 e del CCDI 18 giugno 2001)

Art. 4

Tipologie di turnazione

- 1) - Si intende per turnazione l'alternarsi continuativo del servizio in momenti differenziati della giornata.

2) - Ai fini della corresponsione dell'indennità di turno, sulla base anche di una ricognizione storica delle turnazioni effettuate in passato, sono costituite le seguenti tipologie:

Tipologia A) - Turnazione giornaliera (esempi: MPMPMP oppure PMPMPM oppure MPSMPM oppure MPPMMP).

Tale turnazione, deve estendersi consecutivamente per almeno una settimana e comporta la corresponsione dell'indennità per tutti i giorni della settimana.

Tipologia B) - Turnazioni di 2 giorni consecutivi (nel caso di 5 giorni lavorativi settimanali) o 3 giorni consecutivi (nel caso di 6 giorni lavorativi settimanali).

Es.: MMPPP + MMPPP oppure MMMPPP + MMMPPP. Tale turnazione deve estendersi consecutivamente per almeno due settimane e comporta la corresponsione dell'indennità per tutti i giorni delle settimane di effettiva turnazione.

Tipologia C) - Turnazioni settimanali (Es. 1 settimana M, 1 settimana P o S) - Tale turnazione deve estendersi consecutivamente per almeno un mese e comporta la liquidazione di tutti i giorni del mese.

3) - Le giornate di assenza per infortunio, malattia, ferie o permessi di cui all'art.19 CCNL, non precludono la corresponsione dell'indennità di turno per le ore effettivamente turnate, qualora i termini temporali minimi non siano rispettati.

4) - Nel caso in cui le tipologie di cui all'art. 4 comma 2 ed all'all'art. 5 comma 1 non possono essere rispettate dal dipendente causa la necessità improrogabile di sostituire personale assente, il dipendente matura ugualmente il diritto alla corresponsione dell'indennità anche per i giorni di supplenza.

5) A tal fine, ogni mese, il dirigente comunica in forma scritta, all'Ufficio Personale, i nominativi dei dipendenti che hanno diritto alla corresponsione dell'indennità per i motivi di cui al comma precedente, specificandone il periodo.

6) - Su richiesta motivata del dirigente interessato, quando lo richiedano inderogabili ragioni di funzionalità del servizio, la delegazione trattante e le oo.ss., di comune accordo, possono individuare nuove articolazioni dell'orario di lavoro che comportino l'alternarsi continuativo del servizio in momenti differenziati della giornata, ai fini della loro inclusione nelle tipologie di turnazione.

7) Tali nuove tipologie si considerano operanti solo nel servizio in cui sono state adottate e con decorrenza dalla sottoscrizione dell'accordo.

Art. 5¹

¹ Norma così sostituita dal CCDI 1 agosto 2003

Polizia Municipale

1) - Ai sensi dell'art. 4 comma 4 del presente accordo, è individuata una nuova tipologia di turnazione consistente in almeno 2 variazioni di fascia oraria nell'arco della settimana (Esempi: MPMPMM - MPPPPM - MMMMPP - PPM MMM).

1 bis) L'erogazione dell'indennità di turno avviene anche qualora si verifichi una sola variazione di fascia oraria nell'arco della settimana.

2) Quanto disposto nei commi 1 e 1bis del presente articolo si applica esclusivamente per il Settore Polizia Municipale.

Art. 6

Comunicazione dei turni

Omissis (norma non più in vigore per effetto del CCNL 14 settembre 2000 e del CCDI 18 giugno 2001)

Art. 7

Norma finale

Omissis (norma non più in vigore per effetto del CCNL 14 settembre 2000 e del CCDI 18 giugno 2001)

Per L'Amministrazione Comunale:

Il Sindaco Avv. Massimo Masini

Ass. Massimo Pironi

Ing. Ivo Castellani

Dott. Renzo Nicolini

Dott.^{ssa} Antonella Borgognoni

Per le OO.SS. e la R.S.U.

FP/CGIL (Guelfo Benelli)

FILSEL/CISL (Antonio Amoroso)

UIL/E.L. (Rita Baldini)

R.S.U (Luciana Gabellini)